



# COMUNE DI ALTAVALLE

PROVINCIA DI TRENTO

Piazza Chiesa, 2 – 38092 ALTAVALLE (TN)  
C.F / P.IVA n. 02401930223 - tel. 0461-683029 fax 0461-680605  
e-mail [protocollo@comune.altavalle.tn.it](mailto:protocollo@comune.altavalle.tn.it)  
PEC: [comune@pec.comune.altavalle.tn.it](mailto:comune@pec.comune.altavalle.tn.it)  
Sito Internet: [www.comune.altavalle.tn.it](http://www.comune.altavalle.tn.it)

---

COPIA

## **Determinazione del Responsabile del Servizio Segreteria - Affari Generali - Commercio - Scuola Materna N. 150 DEL 27.10.2022**

**OGGETTO:** CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI ANNO 2022. AFFIDAMENTO INCARICO A N. 1 RILEVATORE ESTERNO ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO D'OPERA OCCASIONALE. IMPEGNO DELLA SPESA.

Determinazione n. 150 dd. 27 ottobre 2022

**OGGETTO:** Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2022. Affidamento incarico a n. 1 rilevatore esterno ed approvazione schema di contratto d'opera occasionale. Impegno della spesa.

## IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1 comma da 227 a 237 della Legge n. 205 di data 27.12.2017 ha indetto il Censimento Permanente della Popolazione in attuazione della normativa di cui al Regolamento CE del 09.07.2008 n. 763/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo,

Riscontrato che il Comune di Altavalle è stato individuato tra i Comuni che parteciperanno alla rilevazione campionaria annuale "Rilevazione da Lista", che si svolgeranno nel quarto trimestre 2022;

Viste le circolari dell'Istituto Nazionale di Statistica.

Ritenuto di dover dare corso all'adempimento;

Visto l'art. 39/duodecies della Legge Provinciale di data 19.07.1990, n. 23 e ss.mm, il quale dispone che, ove non sia possibile il ricorso a personale dipendente o questo non sia sufficiente, l'Ente incaricato della rilevazione può affidare gli incarichi di rilevatore a personale non dipendente, secondo le tipologia delle collaborazioni professionali ovvero del lavoro autonomo occasionale;

Rilevato che il Comune non dispone di personale sufficiente a cui ricorrere anche per l'espletamento dei compiti di rilevatore delle operazioni di rilevazione, giacché i dipendenti operanti c/o l'Ufficio Anagrafe sono tutt'oggi sotto organico e comunque già impegnati nell'espletamento delle numerose mansioni e dei compiti ordinari affidati per legge, per cui non sono in grado di svolgere anche l'incarico di cui trattasi;

Considerato che l'indagine in oggetto avrà inizio il 02 ottobre 2022 e necessita di un rilevatore esterno per lo svolgimento delle suddette operazioni;

Vista la disponibilità all'effettuazione delle operazioni di rilevazione nell'autunno 2022 da parte della sig.ra Pojer Angela, nata a Trento (TN) il 29.12.1998 e residente in Altavalle Maso Noldi 6;

Rilevato inoltre che la sig.ra Pojer Angela è in possesso di conoscenze in campo informatico, indispensabili per l'utilizzo, nelle prossime rilevazioni, della tecnica Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) e della tecnica Computer Assisted Web Interviewing (CAWI), fondamentali per una buona riuscita delle stesse indagini;

Dato atto che la sig.ra Pojer ha anche conseguito con profitto il corso abilitante organizzato dalla PAT e risulta pertanto in possesso dei requisiti e delle conoscenze necessarie per lo svolgimento dell'incarico e che ha prodotto la documentazione necessaria per il conferimento dello stesso;

Ritenuto di procedere alla stipulazione di un contratto d'opera occasionale con la persona suindicata;

Esaminato l'allegato schema tipo di contratto e ritenuto meritevole di integrale approvazione;

Precisato che il compenso da corrispondere al rilevatore viene determinato sulla base delle indicazioni stabilite dalle circolari dell'Istituto Nazionale di Statistica in rapporto alla quantità e modalità della rilevazione che sarà effettuata dal medesimo;

Ritenuto di impegnare la somma presunta di Euro 3.000,00 lordi da corrispondere al soggetto rilevatore, importo che sarà effettivamente calcolato a consuntivo sulla base delle rilevazioni eseguite;

Visti:

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 11 di data 13 aprile 2022, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il documento unico di programmazione, bilancio di previsione con relativi allegati, la nota integrativa e il piano degli indicatori di bilancio per il periodo 2022 – 2024.
- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 di data 15 aprile 2022, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato l'atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2022 - 2024 e l'individuazione degli atti amministrativi gestionali di competenza dei responsabili dei servizi, modificato con deliberazione della giunta comunale n. 72 d.d. 14 giugno 2022, successivamente variato con deliberazione della giunta comunale n. 107 d.d. 30 agosto 2022;
- la L.P. n. 18/2015 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009)";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il decreto del Commissario straordinario n. 02 di data 04 gennaio 2016 con il quale è stato approvato il regolamento di organizzazione del Comune di Altavalle;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 36 di data 15 aprile 2022 con il quale è stata aggiornata e modificata la nuova struttura organizzativa del Comune di Altavalle;

- il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2;
  - lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 08 maggio 2018;
  - il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 di data 05 giugno 2019;
- Acquisito il visto di regolarità contabile comprensivo dell'attestazione di copertura finanziaria a firma del Responsabile del Servizio finanziario
- Accertata la propria competenza;

## **D E T E R M I N A**

1. di affidare, per quanto in premessa, alla sig.ra Pojer Angela , nata a Trento (TN) il 29.12.1998 e residente in Altavalle Maso Noldi 6, codice fiscale PJRNGL98T69L378R, l'incarico di rilevatore delle operazioni relative al Censimento permanente della Popolazione, sotto la supervisione del Responsabile dell'Ufficio di Censimento comunale nel periodo dal 07 novembre 2022 al 22 dicembre 2022, avverso un corrispettivo stimato di Euro 3.000,00, al lordo delle ritenute di legge;
2. di approvare lo schema tipo di contratto d'opera occasionale per l'affidamento dell'incarico, che, allegato alla presente determina, ne costituisce parte integrante e sostanziale (all. A) nel quale sono definite anche le modalità di liquidazione del corrispettivo;
3. di impegnare, secondo le modalità ed i vincoli citati in premessa, l'importo di Euro 3.000,00 sull'esercizio 2022 del bilancio di previsione 2022-2024 come segue:

capitolo	conto finanziario	missione	programma	titolo	esigibilità
1080384/1	U.1.03.02.99.006	1	8	1	2022

4. Di assoggettare gli importi di cui sopra alle ritenute di legge.
5. di precisare che al rapporto instaurato con la sig.ra Pojer Angela si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con decreto del Commissario straordinario n. 21 dd. 10.02.2016 e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Altavalle. Il contratto sarà risolto in caso di violazione degli obblighi derivanti da detto Codice;
6. di stabilire che il presente affidamento dovrà essere inserito nell'elenco degli incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione di cui all'art. 39 undecies della L.P. 23/90 e s.m.;
7. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso alla presente determinazione sono ammessi ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, nonché giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02 luglio 2010, n. 104 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale. I due ricorsi sono alternativi.

In materia di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120 del D.lgs. 02 luglio 2010, n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso al Presidente della Repubblica.

Altavalle, li 27.10.2022

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**F.to dott. Paolo Tabarelli De Fatis**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (artt. 5 e 27 RdC).

Altavalle, li 27.10.2022

<u>E/U</u>	ESERCIZIO	CAPITOLO	ART.	ANNO CAPITOLO	PDC FINANZIARIO	CODICE IMPEGNO	IMPORTO	CREDITORE /DEBITORE
U	2022	1080384	1	2022	U.1.03.02.99.006	SG150.22	3.000,00	POJER ANGELA

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**F.to Monica Holler**

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Altavalle, li 01.12.2022

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**dott. Paolo Tabarelli De Fatis**

REGISTRO CONTRATTI N. /2022

### CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

stipulato ai sensi dell'art. 2222 del codice civile per l'effettuazione del "Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni - anno 2022

tra le Parti:

(1) **COMUNE DI ALTAVALLE** con sede in \_\_\_\_\_, codice fiscale n. \_\_\_\_\_, rappresentato da: **Paolazzi Matteo**, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ — \_\_\_\_\_

e

(2) **sig. POJER ANGELA**, nata a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_, codice fiscale: \_\_\_\_\_ di seguito "**Rilevatore**",

### P R E M E S S O C H E

- con legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 dall'anno 2018, all'art. 1, commi da 227 a 237, sono stati indetti e finanziati i Censimenti permanenti; e richiamato in particolare il comma 227 lett. a) che indice il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 maggio 2016; e nel rispetto del regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, e dei relativi regolamenti di attuazione;
- è stato adottato il Piano Generale di Censimento (di seguito PGC), approvato dal Consiglio di Istituto di ISTAT il 22 marzo 2022;
- il Regolamento (CE) 9 luglio 2008 n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio consente di condurre il Censimento mediante rilevazioni statistiche a cadenza annuale;
- la Circolare ISTAT n. 3 prot. n. 1105592/22 dd. 31/05/2022, in attuazione a quanto previsto dal richiamato PGC, prevede che gli Uffici Comunali di Censimento provvedano tra le altre attività anche a selezionare i rilevatori secondo i criteri e le modalità emanate da ISTAT;
- il PGC e la Circolare ISTAT n. 3 sopra nominata prevedono che i Comuni affidino l'incarico di rilevatore prioritariamente a personale dipendente, oppure, qualora questo non sia disponibile o non sufficiente, attraverso altre modalità tra cui il reclutamento di personale esterno alle Pubbliche Amministrazioni secondo

le modalità previste dalla normativa vigente in materia;

- la Circolare ISTAT n. 2 stabilisce le fasi ed il calendario delle operazioni di rilevazione areale e da lista;
- la Circolare ISTAT n. 3 stabilisce le modalità, i tempi ed i contenuti dell'assicurazione stipulata da ISTAT per il personale della rete di rilevazione territoriale;
- la Circolare ISTAT avente protocollo n. 1454383 dd 22.07.2022 fornisce indicazioni specifiche relativamente alla consegna, gestione e assistenza per i tablet utilizzati dai rilevatori per le indagini censuarie;
- con determinazione del Servizio Segreteria di data 09.06.2022 n. 74 è stata indetta una procedura comparativa per la formazione di una graduatoria da cui attingere, secondo necessità, per l'affidamento di incarichi esterni di n. 1 rilevatore statistico nell'ambito del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni - anno 2022;
- l'avviso di procedura comparativa per il reclutamento dei rilevatori incaricati dello svolgimento del Censimento permanente della Popolazione prevede la formulazione di una graduatoria in ordine di punteggio per titoli;
- con determinazione del Servizio Segreteria di data 05.07.2022 n. 86 è stata approvata la graduatoria degli aspiranti all'affidamento di incarico di rilevatore, definita con le priorità indicate dall'avviso pubblico pubblicato in data 09/06/2022;
- con determinazione del Servizio Segreteria di data 27.10.2022 n. 150 è stato conferito l'incarico al soggetto che, in posizione utile nella graduatoria approvata con determinazione sopra-citata ha accettato l'affidamento dell'incarico di rilevatore per il Censimento permanente anno 2022, ed è stato altresì disposto il perfezionamento del rapporto con il Rilevatore alla stipulazione del contratto, nella forma della scrittura privata

ciò premesso, fra le Parti come sopra individuate,

SI CONVIENE E SI STIPULA quanto segue:

## **ART. 1**

### **OGGETTO DELL'ATTIVITÀ**

1. Il Comune di Altavalle affida alla signora Pojer Angela l'incarico di rilevatore nell'ambito del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni — anno 2022.

L'attività di rilevatore consiste nella raccolta di informazioni sulle unità di rilevazione (famiglie, abitazioni, numeri civici) attraverso un'attività sul campo che prevede in larga parte interviste dirette. Le indagini sono quelle definite nel Piano Generale del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni: Rilevazione da Lista (L): in caso di mancata risposta delle famiglie estratte, intervista faccia a faccia del rilevatore munito di tablet.

2. I compiti assegnati al Rilevatore sono, in particolare:

- . partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat e accessibili tramite apposita piattaforma;
- . gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di Gestione delle Indagini predisposto da Istat (SGI), il diario relativo al campione di **unità** di rilevazione per la rilevazione da Lista loro assegnati;
- . effettuare le operazioni di rilevazione dell'indagine Areale relativamente alle sezioni di Censimento/indirizzi assegnati;
- . effettuare le interviste alle unità della rilevazione dell'indagine da Lista non rispondenti tramite altro canale, tenendo conto degli orari di presenza dei componenti nell'alloggio e fornendo loro informazioni su finalità e natura obbligatoria della rilevazione;
- . segnalare al responsabile dell'UCC eventuali violazioni dell'obbligo di risposta ai fini dell'avvio della procedura sanzionatoria di cui all'art. 11 del d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni;
- . svolgere ogni altra attività inerente alle rilevazioni, richiesta dal responsabile dell'UCC o dal personale di staff dell'UCC, se ed in quanto compatibile con la natura del rapporto di collaborazione in essere tra l'Amministrazione ed il Rilevatore;

3. Nello svolgimento dei compiti suddetti i rilevatori sono tenuti al rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e si devono attenere a quanto stabilito e previsto da ISTAT nel PGC, nelle apposite circolari e nel materiale ed indicazioni/istruzioni fornito in sede di formazione.

4. I luoghi di svolgimento dell'incarico sono ricompresi nel territorio del Comune di ALTAVALLE.

## ART. 2

### **QUALIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ**

1. Le Parti espressamente e senza riserve riferiscono l'oggetto del presente contratto, e quindi l'attività del Rilevatore, al campo del lavoro autonomo non abituale (art. 2222 del Codice Civile), escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione.

## ART. 3

### **ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE**

1. Il Rilevatore si impegna a svolgere personalmente l'incarico affidatogli con adeguata flessibilità, senza facoltà di delega a terzi, in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza obblighi di orario, né di esclusività, salvo il necessario coordinamento esercitato dall'UCC.

2. Il Rilevatore si impegna, in ogni caso, ad effettuare l'incarico secondo le esigenze dell'UCC effettuando tutte le operazioni e le interviste previste nelle diverse fasi del Censimento, entro il termine di cui all'art. 5 e secondo il calendario prestabilito dall'Istat per le diverse fasi della rilevazione.

3. Il Rilevatore dovrà offrire massima affidabilità in ordine alla sua preparazione professionale e alla sua capacità di instaurare con i soggetti da intervistare rapporti di fiducia e collaborazione.

4. Le prestazioni oggetto della collaborazione verranno effettuate, di norma, nell'ambito dell'area di rilevazione di competenza assegnata al Rilevatore dall'UCC.

L'elenco delle unità di rilevazione viene fornito dall'UCC ed il numero delle famiglie da intervistare assegnate può variare nel corso della rilevazione. Le prestazioni potranno altresì svolgersi in un'area di rilevazione diversa da quella originariamente assegnata qualora si presentassero situazioni di necessità dell'UCC.

5. L'UCC si riserva di accertare la regolare esecuzione dell'attività del Rilevatore anche tramite il costante controllo (anche con modalità c.d. "a campione") effettuato dal Responsabile dell'UCC o da altro personale dell'UCC.

6. Al prestatore potrà essere attribuito l'accesso ad una o più caselle di posta elettronica istituzionale, adibite al Censimento permanente, di cui egli dovrà servirsi ai soli scopi dell'espletamento dell'incarico ricevuto.

7. Al Rilevatore è assegnato un dispositivo informatico (tablet), fornito da Istat, il quale costituisce un mezzo indispensabile per lo svolgimento delle prestazioni ed interviste oggetto del presente contratto. Il Rilevatore è responsabile della conservazione del tablet e dovrà riconsegnarlo all'UCC al termine dell'indagine. In caso di smarrimento o di furto del tablet il Rilevatore si impegna a darne immediata comunicazione all'UCC; in tal caso il Responsabile dell'UCC deve effettuare denuncia presso le competenti Autorità al più presto possibile e comunque non oltre le 48 ore solari dall'avvenimento. In caso di interruzione momentanea delle attività di cui al presente contratto, il Rilevatore, se richiesto dall'UCC deve riconsegnare temporaneamente il tablet allo stesso.

8. Al Rilevatore è assegnata una tessera nominativa di autorizzazione allo svolgimento dell'attività di rilevazione per conto dell'UCC. Tale tessera, da mostrarsi a cura del Rilevatore all'intervistato in occasione della rilevazione, viene riconsegnata all'UCC al termine dell'indagine. Il Rilevatore è responsabile della conservazione della tessera. In caso di smarrimento o di furto della tessera il Rilevatore si impegna a darne immediata comunicazione all'UCC e a presentare regolare denuncia alle competenti Autorità. In caso di interruzione momentanea delle attività di cui al presente contratto, il Rilevatore, se richiesto dall'UCC deve riconsegnare temporaneamente la tessera allo stesso.

9. Per il Rilevatore l'eventuale presenza presso la sede dell'UCC e l'eventuale ausilio prestato a o da dipendenti del Comune di ALTAVALLE non costituiscono in nessun caso stabile inserimento del rilevatore nella struttura organizzativa del Comune di ALTAVALLE, possono essere necessari al solo fine del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati.

10. Nello svolgimento della prestazione, il Rilevatore, in ottemperanza all'art. 9 del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e all'art. 13 della L.P. 23 ottobre 2014, n. 9, si impegna a mantenere il più rigoroso riserbo sulle notizie delle quali sia venuto a conoscenza per ragione dell'incarico conferitogli. 11. Rilevatore è inoltre soggetto, in



quanto incaricato di pubblico servizio, a quanto previsto dall'art. 326 del Codice Penale (Rivelazione ed utilizzazione di segreto d'ufficio).

È fatto inoltre divieto al Rilevatore, in occasione della rilevazione, di svolgere nei confronti delle unità da censire attività diverse da quelle proprie del Censimento e di raccogliere informazioni non contenute nei questionari di rilevazione predisposti dall'ISTAT o comunque eccedenti l'oggetto di rilevazione.

11. È fatto obbligo al Rilevatore di partecipare alle giornate di formazione ed agli incontri periodici, prima od in corso di rilevazione, ogni qualvolta richiesto presso le sedi comunicate dal responsabile dell'UCC o dal coordinatore di riferimento.

12. Il Rilevatore dichiara, con riferimento all'incarico ricevuto, di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità e di essere comunque in possesso di tutte le autorizzazioni di legge eventualmente previste.

13. Il Responsabile dell'UCC avrà cura che siano fornite al Rilevatore le indicazioni relative alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro e il Rilevatore si impegna ad espletare la propria attività nel pieno rispetto delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro e ad osservare le disposizioni ricevute in relazione ai rischi presenti presso le strutture.

14. Durante l'attività di rilevazione il Rilevatore è responsabile, e risponde personalmente, degli eventuali danni diretti ed indiretti arrecati alle persone e/o alle cose ed esonera l'UCC da qualsiasi responsabilità per eventuali danni e/o infortuni subiti, accollandosi gli oneri conseguenti, senza diritto di rivalsa.

15. Le prestazioni del Rilevatore sono coperte da una assicurazione stipulata dall'ISTAT contro gli infortuni connessi alle operazioni censuarie, dai quali derivi morte o invalidità permanente.

#### **ART. 4**

##### **COMPENSO PER LE ATTIVITA'**

1. A fronte del corretto adempimento delle prestazioni dedotte in contratto, il Comune riconoscerà al Rilevatore un compenso commisurato al numero dei questionari correttamente compilati e lavorati ed all'effettivo svolgimento delle attività di rilevazione individuate al comma 5, nei limiti di quanto assegnato.

2. La quantificazione delle attività svolte sarà operata assumendo a riferimento la rendicontazione prodotta da ISTAT, sulla base delle risultanze dei propri sistemi informativi, successivamente alla conclusione delle operazioni censuarie.

3. L'entità del corrispettivo lordo spettante al rilevatore sarà determinata dalla moltiplicazione del numero delle operazioni svolte dal collaboratore, a cui ISTAT abbia associato il riconoscimento di un contributo forfettario variabile a favore del Comune, per l'entità del contributo stesso, al netto degli oneri fiscali e contributivi a carico del Committente (IRAP e oneri previdenziali, se e secondo quanto dovuti nella misura di legge).

4. Il corrispettivo, determinato con le modalità suddette, è da ritenersi omnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta. Esso sarà, inoltre, assoggettato alle ritenute fiscali e previdenziali di legge, secondo la posizione fiscale e contributiva del collaboratore.

5. Le parti danno atto che per la Rilevazione da Lista, gli importi riconosciuti dall'ISTAT all'Amministrazione comunale saranno pari a:

- a) 18 euro per questionario compilato faccia a faccia presso l'abitazione della famiglia;
- b) 13 euro per questionario compilato per telefono dal CCR;
- c) 12 euro per questionario compilato faccia a faccia presso il CCR;
- d) 9 euro per questionario compilato presso il CCR dalla famiglia con il supporto del rilevatore.

Gli importi relativi ai punti a), b), c) e d) della Rilevazione da Lista sono da intendersi come comprensivi del contributo di 4 euro per l'effettiva partecipazione del rilevatore all'incontro formativo erogato da ISPAT e l'effettivo svolgimento di tutti i moduli formativi a distanza (FAD) comprensivi di test finali (superati con un punteggio maggiore o uguale a 8 su 10) secondo le disposizioni precisate da ISTAT nella Circolare 3.

Il corrispettivo liquidato al Rilevatore sarà pertanto determinato moltiplicando gli importi effettivamente riconosciuti da ISTAT per il numero di operazioni effettivamente svolte e validate dall'Istituto, detratti gli oneri fiscali e contributivi posti a carico dell'Amministrazione.

A titolo di mera stima delle attività che il rilevatore potrà essere chiamato a svolgere, si individua, nei termini che seguono, l'entità degli indirizzi e dei questionari compresi nell'area e/o nella lista delle rilevazioni attribuite al rilevatore: (n. 110).

Le parti prendono atto che l'effettivo numero, e la natura delle operazioni demandate al rilevatore, è determinato da fattori non del tutto governabili e prevedibili dalla Committenza, quali — ad esempio — la modalità di riscontro al questionario preferita dalle famiglie.

6. Inoltre al Rilevatore che abbia adempiuto integralmente agli obblighi della formazione, all'uopo previsti da ISTAT, è altresì corrisposto un compenso aggiuntivo forfettario pari a 25 Euro, al lordo degli oneri di cui al comma precedente.

7. I pagamenti dei suddetti corrispettivi avverranno dietro presentazione di idoneo documento fiscale da parte del Rilevatore, previa riconsegna della tessera nominativa di riconoscimento e del tablet assegnato. Essi saranno liquidati successivamente alla conclusione delle operazioni di validazione da parte dell'ISTAT.

8. Le Parti espressamente riconoscono che l'importo indicato nelle precedenti clausole è comprensivo di tutto quanto spettante al Rilevatore, il quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

9. Il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale e previdenziale tra i redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettera 1), del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni e sarà pertanto assoggettato dal

Comune a ritenuta del 20% a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, con obbligo di rivalsa. Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 44 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in L. 24 novembre 2003, n. 326, è inoltre prevista l'iscrizione alla "gestione separata INPS" ai sensi dell'art. 2, comma 26 della L. 335/95 per i soggetti con reddito di lavoro autonomo occasionale superiore ad euro 5.000 annui derivanti da rapporti intrattenuti con uno o più committenti.

## **ART. 5**

### **DURATA DELLA COLLABORAZIONE**

1. La collaborazione oggetto del presente contratto ha inizio il 07/11/2022 e termina il 22/12/2022, nel rispetto del calendario delle operazioni censuarie previste dall'ISTAT, salvo eventuali proroghe concordate dalle Parti, concesse dal Responsabile dell'UCC e comunicate al Rilevatore per le vie brevi. Entro detto termine devono essere completate le fasi di rilevazione e compilati tutti i questionari assegnati al Rilevatore ed utili ai fini del Censimento.
2. Nel caso di malattia o infortunio, la sospensione del presente contratto non determina una proroga della durata del contratto stesso, che si estingue comunque alla scadenza.

## **ART. 6**

### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO**

1. Ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, nel caso di accertato inadempimento rispetto alle obbligazioni oggetto del presente contratto tale che pregiudichi il buon andamento delle operazioni censuarie, il Responsabile dell'UCC provvederà a mettere formalmente in mora tramite raccomandata A/R il Rilevatore, fissando contestualmente un termine non *inferiore* ai 5 (cinque) giorni, entro il quale adempiere compiutamente all'obbligazione.
2. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 1, l'UCC procederà a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso; in tal caso al Rilevatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per l'UCC.

## **ART. 7**

### **CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA**

1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all'art. 6, l'UCC si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, a tutto rischio del Rilevatore, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:
  - a. valutazione negativa da parte del Responsabile dell'UCC in merito all'operato del Rilevatore, a seguito di

accertamento di gravi inadempienze o gravi errori nello svolgimento dell'incarico, tali da compromettere il buon andamento delle operazioni censuarie;

b. produzione di questionari falsi o frode, a qualsiasi titolo, da parte del Rilevatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;

c. ingiustificata sospensione delle attività di rilevazione per più di cinque giorni, fatta salva la preventiva autorizzazione da parte del Responsabile dell'UCC;

d. mancato rispetto degli obblighi di legge in materia di protezione dei dati personali;

e. comportamenti con gli intervistati e/o con il personale dell'UCC tali da compromettere il buon andamento delle operazioni censuarie;

f. mancata conclusione, entro le scadenze determinate da ISTAT, delle operazioni afferenti ad una o più fasi del Censimento.

2. I casi elencati saranno contestati al Rilevatore per iscritto dal Responsabile dell'UCC, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali l'UCC non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Rilevatore di qualsivoglia natura.

4. Nel caso di risoluzione, l'UCC si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti. Al Rilevatore potrà essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita e validata da ISTAT, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per l'UCC.

## **ART. 8**

### **FACOLTÀ DI RECESSO**

1. L'UCC può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e senza preavviso, secondo quanto previsto dal 2° comma dell'art. 1373 del Codice Civile, corrispondendo solo la parte del corrispettivo proporzionale alle attività effettivamente svolte, senza che ciò produca a favore del Rilevatore alcun diritto al risarcimento di danni ulteriori. Per la parte non espressamente derogata dal presente contratto, il recesso è disciplinato dagli artt. 2227 e 2237 del Codice Civile.

2. Il Rilevatore può recedere dal contratto dandone comunicazione scritta e con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione. L'UCC è tenuto esclusivamente al compenso per l'attività regolare e utile all'indagine svolta fino al momento del recesso.

## **ART. 9**

### **CLAUSOLA PENALE**

1. In caso di mancato rispetto del termine di preavviso di cui all'art. 8, comma 2, e/o in caso di grave inadempimento contrattuale del Rilevatore, il Rilevatore sarà tenuto a riconoscere all'Amministrazione, a titolo di penale, la somma di Euro . . . 100,00 fatta salva la risarcibilità del maggior danno patito dall'Amministrazione.
2. La penale è trattenuta sul compenso, nel rispetto della normativa fiscale.
3. La produzione di questionari falsi, da parte del Rilevatore, costituisce inadempimento totale e comporta, da parte dell'UCC, la risoluzione unilaterale del presente contratto, il mancato pagamento al predetto Rilevatore del corrispettivo unitario e totale di cui all'art. 4, nonché l'eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria.

## **ART. 10**

### **DESIGNAZIONE A INCARICATO**

#### **DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Il Rilevatore è designato, con atto separato, come incaricato al trattamento dei dati personali del Censimento ed è tenuto a trattare i medesimi secondo le disposizioni di legge e quanto previsto dal PGC, osservando le prescrizioni e le misure di sicurezza imposte dal Committente.

## **ART. 11**

### **MODIFICHE O INTEGRAZIONI AL CONTRATTO**

1. Qualunque integrazione o modifica del presente contratto deve essere concordata tra le Parti per iscritto.

## **ART. 12**

### **CLAUSOLA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente pattuito le Parti rinviando alla disciplina dettata dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente contratto, e gli atti normativi e regolamentari afferenti al Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2022, nonché alle disposizioni emanate in merito con circolari ISTAT o ISPAT.

## **ART. 13**

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'artt. 143 e 14 del Regolamento UE 2016/679 è effettuato

in conformità alle disposizioni di detta normativa nei limiti delle finalità istituzionali dell'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 14**

##### **FORO COMPETENTE**

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'UCC e il Rilevatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

#### **ART. 15**

##### **DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA'**

1. Il Rilevatore, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti del Comune di ALTAVALLE che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Comune nei confronti del medesimo Rilevatore nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
2. Il Rilevatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di ALTAVALLE, ad osservare, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
3. A tal fine il Rilevatore dà atto che il Comune di ALTAVALLE . . . gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza.
4. Il Comune, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni. Esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, il Comune dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

#### **ART. 16**

##### **REGIME FISCALE, REGISTRAZIONE E ONERI DI CONTRATTO**

1. Il presente contratto è esente dall'imposta di bollo in quanto le prestazioni sono riconducibili alla fattispecie di esenzione di cui all'art. 25 della Tabella, allegato B, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modifiche.
2. È soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10, Parte Seconda, della Tariffa, allegato del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche. Tutte le spese e gli oneri inerenti e conseguenti al presente

contratto sono posti a carico del Rilevatore. Tutte le spese e gli oneri inerenti e conseguenti al presente contratto sono posti a carico del Rilevatore.

Redatto in unico originale, letto, accettato e sottoscritto.

Altavalle, 07 novembre 2022.

Il Rilevatore

Il Sindaco

Ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 1341 del Codice Civile, le Parti approvano espressamente, dopo attenta lettura, le clausole del presente atto, ed in particolare gli artt. 8 (Facoltà di recesso) e 14 (Foro competente).

Il Rilevatore

Il Sindaco